



**RICHIERI**

STUDIO ASSOCIATO

Circolare n. 13/2022

Torino, lì 22/11/2022

**OGGETTO: COMUNICAZIONE DEI FORNITORI SUL TAX CREDIT ENERGIA E GAS**

In attuazione al D.L. *Aiuti-bis* (n.115/2022), **entro il prossimo 30 novembre**, le imprese “*non energivore*” e “*non gasivore*” possono ricevere (previa esplicita richiesta) la comunicazione dai propri fornitori con i dati relativi al calcolo del **credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas**, relativi al **terzo trimestre 2022**.

Si ricorda, difatti, che l’art.6 del D.L. 115/2022 ha introdotto talune disposizioni relative al credito d’imposta riferito al **terzo trimestre 2022**, prevedendo in particolare:

- che alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse dalle imprese “*energivore*”) sia riconosciuto un **credito d’imposta pari al 15%** della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel **terzo trimestre 2022**;
- che alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un **credito d’imposta pari al 25%** della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel **terzo trimestre 2022**.

**Condizioni di accesso al credito d’imposta**

Quanto alle condizioni di accesso ai suddetti crediti d’imposta, con riferimento alla fornitura di:

- **energia elettrica**, il prezzo della componente energetica (calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) deve aver subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
- **gas naturale**, il prezzo di riferimento del gas naturale (calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero MI-GAS) deve aver subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.



**RICHIERI**

STUDIO ASSOCIATO

L'art.6 del D.L. 115/2022 dispone che *“ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022, si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022”*.

A tale riguardo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha, pertanto, emanato la Delibera n.474/2022, nella quale si conferma che, **a seguito di apposita richiesta dell'impresa** che rispetta i sopra riportati requisiti, il venditore che riforniva l'impresa sia nel secondo trimestre del 2019 che nel secondo e nel terzo trimestre del 2022 è tenuto ad inviare, **entro il 30 novembre 2022**, una comunicazione riportante:

- il calcolo dell'**incremento di costo della componente energetica**;
- l'ammontare del **credito di imposta** spettante per il **terzo trimestre del 2022**.

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

---

*Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.*

Studio Richieri Commercialisti Associati

Corso Vinzaglio 24 - 10121 Torino / T +39 0115629573 / F +39 011541957 / [segreteria@studiorichieri.it](mailto:segreteria@studiorichieri.it)  
C.F. e P.IVA IT11058440014

[www.studiorichieri.it](http://www.studiorichieri.it)